

Convenzione internazionale contro il doping nello sport

Conclusa a Parigi il 19 ottobre 2005

Approvata dall'Assemblea federale il 13 giugno 2008¹

Ratificata dalla Svizzera con strumenti depositati il 23 ottobre 2008

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 2008

(Stato 1° gennaio 2025)

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (qui di seguito denominata «UNESCO»), riunita a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005 in occasione della 33° sessione,

considerato che la missione dell'UNESCO è di contribuire alla pace e alla sicurezza incoraggiando la collaborazione tra le nazioni attraverso l'educazione, la scienza e la cultura;

tenuto conto degli esistenti strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo;

vista la risoluzione 58/5, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 3 novembre 2003, sullo sport in quanto strumento di promozione dell'educazione, della salute, dello sviluppo e della pace e in particolare il suo paragrafo 7;

consapevole del fatto che lo sport deve svolgere un ruolo importante nella tutela della salute, nell'educazione morale, culturale e fisica e nella promozione della comprensione internazionale e della pace;

prendendo atto della necessità di promuovere e coordinare la cooperazione internazionale al fine di eliminare il doping nello sport;

preoccupata per il ricorso al doping nello sport e per le sue conseguenze sulla salute degli sportivi, sul principio del *fair play*, sull'eliminazione della frode e sull'avvenire dello sport;

consapevole che il doping costituisce una minaccia per i principi etici e i valori educativi sanciti dalla Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport dell'UNESCO e dalla Carta olimpica;

ricordando che la Convenzione contro il doping e il suo protocollo aggiuntivo, adottati nell'ambito del Consiglio d'Europa, costituiscono gli strumenti di diritto internazionale pubblico all'origine delle politiche nazionali antidoping e della cooperazione intergovernativa in materia;

rammentando le raccomandazioni adottate in occasione della seconda, terza e quarta Conferenza internazionale dei ministri e alti funzionari responsabili dell'educazione fisica e dello sport, organizzate dall'UNESCO a Mosca (1988), a Punta del Este (1999) e ad Atene (2004), nonché la risoluzione 32 C/9 adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO in occasione della sua 32° sessione (2003);

RU 2009 521; FF 2007 5899

¹ RU 2009 519

considerato il Codice mondiale antidoping, adottato dall'Agenzia mondiale antidoping il 5 marzo 2003, durante la Conferenza mondiale sul doping nello sport tenutasi a Copenhagen, e la Dichiarazione di Copenhagen contro il doping nello sport;

consapevole inoltre dell'influenza che gli sportivi di alto livello esercitano sulla gioventù;

tenuto conto della necessità costante di condurre e promuovere ricerche con l'obiettivo di migliorare l'accertamento del doping e comprendere i fattori che ne determinano l'impiego, al fine di rendere per quanto possibile efficaci le strategie di prevenzione;

tenuto conto inoltre dell'importanza di educare in permanenza gli sportivi, il loro personale di supporto e la società nel suo insieme per prevenire il doping;

consapevole della necessità di mettere a disposizione degli Stati Parte mezzi più efficaci per attuare i programmi antidoping;

consapevole che, per quanto concerne la prevenzione e la lotta contro il doping nello sport, i poteri pubblici e le organizzazioni sportive hanno responsabilità complementari, in particolare di vigilare sul corretto svolgimento delle manifestazioni sportive in uno spirito di *fair play* e di tutelare la salute di coloro che vi partecipano;

sapendo che i poteri pubblici e le organizzazioni sportive devono operare congiuntamente per la realizzazione di tali obiettivi, garantendo il massimo grado di indipendenza e trasparenza a tutti i livelli appropriati;

decisa a proseguire e consolidare la cooperazione al fine di eliminare il doping nello sport;

sapendo che l'eliminazione del doping nello sport dipende in parte da una progressiva armonizzazione delle regole e delle pratiche antidoping nello sport e dalla cooperazione su scala nazionale e mondiale,

adotta il diciannove ottobre 2005 la presente Convenzione:

I. Campo d'applicazione

Art. 1 Scopo della Convenzione

La presente Convenzione si prefigge, nell'ambito della strategia e del programma di attività dell'UNESCO nei settori dell'educazione fisica e dello sport, di promuovere la prevenzione del doping nello sport e la lotta contro tale fenomeno allo scopo di eliminarlo completamente.

Art. 2 Definizioni

Queste definizioni vanno considerate nell'ambito del Codice mondiale antidoping. Tuttavia, in caso di conflitto prevalgono le disposizioni della Convenzione.

Ai fini della presente Convenzione:

1. per «laboratori antidoping accreditati» si intendono i laboratori antidoping accreditati dall'Agenzia mondiale antidoping;
2. per «organizzazione antidoping» si intende un ente responsabile dell'adozione delle norme per avviare, applicare e far rispettare qualsivoglia elemento del processo di controllo del doping. Può per esempio trattarsi del Comitato internazionale olimpico, del Comitato internazionale paralimpico, di altre organizzazioni responsabili di grandi manifestazioni sportive che eseguono controlli in tali occasioni, dell'Agenzia mondiale antidoping, delle federazioni sportive internazionali e delle organizzazioni nazionali antidoping;
3. per «violazione delle regole antidoping» nello sport si intende una o più delle seguenti violazioni:
 - (a) la presenza di una sostanza vietata, dei suoi metaboliti o dei suoi marcatori diagnostici nel corpo di uno sportivo,
 - (b) l'uso o il tentato uso di una sostanza o di un metodo vietati,
 - (c) il rifiuto di sottoporsi al prelievo di campioni dopo una notificazione conforme alle vigenti regole antidoping o il fatto di sottrarsi senza motivo valido, o di evitare il prelievo con ogni altro mezzo,
 - (d) la violazione da parte degli sportivi delle esigenze a cui sono sottoposti di rendersi disponibili per i controlli effettuati fuori competizione, compresi il mancato rispetto da parte degli sportivi dell'obbligo di indicare il luogo dove si trovano e il fatto di saltare controlli conformi a regole ragionevoli,
 - (e) la falsificazione o la tentata falsificazione di ogni elemento del processo di controllo del doping,
 - (f) il possesso di sostanze o di metodi vietati,
 - (g) il traffico di ogni sostanza o metodo vietato,
 - (h) la somministrazione o la tentata somministrazione di una sostanza o di un metodo vietato a uno sportivo, oppure l'assistenza, l'istigazione, il concorso, l'incitamento, la dissimulazione o qualsivoglia altra forma di complicità che porti a una violazione o a una tentata violazione delle regole antidoping;
4. ai fini del controllo del doping, per «sportivo» si intende ogni persona che pratica un'attività sportiva a livello internazionale o nazionale, come definito dall'organizzazione antidoping nazionale interessata e accettato dagli Stati Parte, ed ogni altra persona che pratica uno sport o partecipa a una manifestazione sportiva a un livello inferiore accettato dagli Stati Parte. Ai fini dell'educazione e della formazione, per «sportivo» si intende ogni persona che pratica uno sport sotto l'autorità di un'organizzazione sportiva;
5. per «personale di supporto degli sportivi» si intende ogni allenatore, preparatore, direttore sportivo, agente, personale della squadra, dirigente, personale medico o paramedico che lavora con sportivi o cura sportivi che partecipano a una competizione sportiva o vi si preparano;

6. il termine «Codice» designa il Codice mondiale antidoping adottato dall'Agencia mondiale antidoping il 5 marzo 2003 a Copenhagen che figura all'appendice 1² alla presente Convenzione;
7. per «competizione» si intende una gara, un incontro o una partita unica o un determinato concorso sportivo;
8. per «controllo del doping» si intende il processo che comprende la pianificazione della suddivisione dei controlli, il prelievo dei campioni e il loro trattamento, l'analisi di laboratorio, la gestione dei risultati, le audizioni e gli appelli;
9. per «doping nello sport» si intende un caso di violazione delle regole antidoping;
10. per «squadre di controllo del doping debitamente accreditate» si intendono le squadre di controllo del doping che operano sotto l'autorità di un'organizzazione antidoping nazionale o internazionale;
11. al fine di distinguere tra i controlli in competizione e fuori competizione, per controllo «in competizione» si intende, salvo disposizione contraria dei regolamenti della federazione internazionale o dell'organizzazione antidoping interessata, un controllo al quale deve sottoporsi uno sportivo designato a tal fine nel quadro di una determinata competizione;
12. per «Standard internazionale per i laboratori» si intende lo Standard che figura all'appendice 2 alla presente Convenzione;
13. per «Standard internazionali di controllo» si intendono gli Standard che figurano all'appendice 3 alla presente Convenzione;
14. per «controllo imprevisto» si intende un controllo del doping eseguito senza essere stato precedentemente annunciato allo sportivo e durante il quale quest'ultimo è continuamente sorvegliato dalla notificazione del controllo fino alla consegna del campione;
15. per «Movimento olimpico» si intendono tutti coloro che consentono di ispirarsi alla Carta olimpica e riconoscono l'autorità del Comitato internazionale olimpico: le federazioni internazionali degli sport che figurano nel programma dei Giochi olimpici, i comitati olimpici nazionali, i comitati d'organizzazione dei Giochi olimpici, gli sportivi, i giudici, gli arbitri, le associazioni e le squadre, nonché tutte le organizzazioni e le istituzioni riconosciute dal Comitato internazionale olimpico;
16. per controllo del doping «fuori competizione» si intende ogni controllo del doping che non è eseguito nell'ambito di una competizione;
17. per «elenco dei divieti» si intende l'elenco delle sostanze e dei metodi vietati che figura all'allegato I alla presente Convenzione;

² Le appendici 1 e 3 non sono pubblicate nella RU. Possono essere consultate al sito Internet dell'UNESCO: www.unesco.de > mediathek > dokumente > unesco > unesco-uebereinkommen

18. per «metodo vietato» si intende ogni metodo descritto nell'Elenco dei divieti che figura all'allegato I alla presente Convenzione;
19. per «sostanza vietata» si intende ogni sostanza descritta nell'Elenco dei divieti che figura all'allegato I alla presente Convenzione;
20. per «organizzazione sportiva» si intende ogni organizzazione responsabile di una manifestazione con una o più discipline sportive;
21. per «Standard per l'autorizzazione d'uso a fini terapeutici» si intende lo Standard che figura all'allegato II alla presente Convenzione.
22. per «controllo» si intende la parte del processo globale di controllo del doping che comprende la pianificazione della suddivisione dei controlli, il prelievo del campione, il suo trattamento e il suo trasporto al laboratorio;
23. per «autorizzazione d'uso a fini terapeutici» si intende un'autorizzazione d'uso concessa conformemente allo Standard per l'autorizzazione d'uso a fini terapeutici;
24. per «uso» si intende l'applicazione, l'ingestione, l'iniezione o il consumo con qualunque altro mezzo di una sostanza o di un metodo vietato;
25. per «Agenzia mondiale antidoping» (AMA) si intende l'omonima fondazione di diritto svizzero, costituita il 10 novembre 1999.

Art. 3 Mezzi per conseguire lo scopo della Convenzione

Ai fini della presente Convenzione, gli Stati Parte si impegnano a:

- (a) adottare a livello nazionale e internazionale misure adeguate e conformi ai principi sanciti dal Codice;
- (b) incoraggiare ogni forma di cooperazione internazionale che si prefigga di tutelare gli sportivi e l'etica dello sport e di condividere i risultati della ricerca;
- (c) promuovere una cooperazione internazionale tra loro e le organizzazioni che svolgono un ruolo di primo piano nella lotta contro il doping nello sport, in particolare l'Agenzia mondiale antidoping.

Art. 4 Relazione tra il Codice e la Convenzione

1. Per coordinare l'attuazione della lotta contro il doping nello sport a livello nazionale e internazionale, gli Stati Parte si impegnano a rispettare i principi sanciti dal Codice su cui si basano le misure previste all'articolo 5 della presente Convenzione. La presente Convenzione non pone limiti agli Stati Parte per quanto concerne l'adozione di misure addizionali a complemento del Codice.

2. Il testo del Codice e la versione più recente delle appendici 2 e 3 sono allegati a titolo informativo e non costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Per gli Stati Parte le appendici, in quanto tali, non sanciscono alcun obbligo vincolante di diritto internazionale.

3. Gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 5 Misure per conseguire gli obiettivi della Convenzione

Ogni Stato Parte si impegna ad adottare misure adeguate secondo gli obblighi sanciti dalla presente Convenzione. Queste misure possono comprendere leggi, regolamenti, politiche o pratiche amministrative.

Art. 6 Relazione con altri strumenti internazionali

La presente Convenzione non modifica in alcun modo i diritti e gli obblighi degli Stati Parte derivanti da altri accordi precedentemente conclusi e compatibili con il suo oggetto e il suo scopo. Ciò non pregiudica né la possibilità per altri Stati Parte di godere dei loro diritti ai sensi della presente Convenzione, né l'esecuzione degli obblighi da essa derivanti.

II. Lotta antidoping sul piano nazionale**Art. 7** Coordinamento sul piano nazionale

Gli Stati Parte garantiscono l'applicazione della presente Convenzione, segnatamente con misure di coordinamento sul piano nazionale. Per adempiere i loro obblighi derivanti dalla presente Convenzione, possono ricorrere a organizzazioni antidoping, nonché alle autorità e organizzazioni sportive.

Art. 8 Limitazione della disponibilità e dell'uso nello sport di sostanze e metodi vietati

1. Se del caso, gli Stati Parte adottano misure per limitare la disponibilità di sostanze e metodi vietati, al fine di ridurre l'uso da parte degli sportivi nello sport, salvo nei casi di autorizzazione d'uso a fini terapeutici. Essi lottano in particolare contro il traffico destinato agli sportivi e, a tal fine, si adoperano per limitare la produzione, la circolazione, l'importazione, la distribuzione e la vendita di tali sostanze e metodi.
2. Gli Stati Parte adottano misure o incoraggiano, se del caso, i servizi competenti sottoposti alla loro giurisdizione ad adottare misure per prevenire o limitare l'uso e il possesso da parte degli sportivi di sostanze e metodi vietati nello sport, a meno che l'uso sia autorizzato a fini terapeutici.
3. Nessuna misura adottata secondo la presente Convenzione limita la disponibilità per scopi legittimi di sostanze e metodi il cui uso è vietato o limitato in ambito sportivo.

Art. 9 Misure nei confronti del personale di supporto degli sportivi

Gli Stati Parte medesimi adottano misure o incoraggiano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping ad adottare misure, comprese sanzioni o penalità, nei confronti dei membri del personale di supporto degli sportivi che commettano una violazione delle regole antidoping o un'altra infrazione connessa con il doping nello sport.

Art. 10 Integratori alimentari

Se necessario, gli Stati Parte incoraggiano i produttori e i distributori di integratori alimentari a stabilire buone pratiche per la commercializzazione e la distribuzione di tali integratori, e segnatamente a fornire informazioni sulla composizione analitica dei prodotti e il certificato di qualità.

Art. 11 Misure finanziarie

Se necessario, gli Stati Parte:

- (a) iscrivono nei propri bilanci il finanziamento di un programma nazionale di controlli in tutte le discipline sportive o aiutano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping a finanziare i controlli antidoping, sia concedendo loro direttamente sussidi o aiuti, sia tenendo conto del costo di questi controlli nell'ambito della determinazione dell'importo globale di tali sussidi o aiuti;
- (b) provvedono per quanto necessario a ritirare il proprio sostegno finanziario nel settore dello sport agli sportivi o al personale di supporto degli sportivi che siano stati sospesi in seguito a una violazione delle regole antidoping, e ciò per la durata della sospensione;
- (c) ritirano in tutto o in parte il proprio sostegno finanziario o di altro genere, nel settore dello sport, a ogni organizzazione sportiva o organizzazione antidoping che non rispetti il Codice o le regole antidoping applicabili che sono state adottate conformemente al Codice.

Art. 12 Misure per facilitare i controlli antidoping

Se del caso, gli Stati Parte:

- (a) incoraggiano e facilitano l'esecuzione, da parte delle organizzazioni sportive e delle organizzazioni antidoping sottoposte alla loro giurisdizione, di controlli antidoping conformi alle disposizioni del Codice, compresi i controlli imprevisti e i controlli fuori competizione o in competizione;
- (b) incoraggiano e facilitano la negoziazione, da parte delle organizzazioni sportive e delle organizzazioni antidoping, di accordi che autorizzino squadre di controllo antidoping debitamente accreditate di altri Paesi a sottoporre i loro membri a controlli;
- (c) s'impegnano ad agevolare l'accesso delle organizzazioni sportive e delle organizzazioni antidoping sottoposte alla loro giurisdizione a un laboratorio antidoping accreditato per l'analisi dei campioni prelevati.

III. Cooperazione internazionale

Art. 13 Cooperazione tra le organizzazioni antidoping e le organizzazioni sportive

Gli Stati Parte incoraggiano la cooperazione tra le organizzazioni antidoping, i poteri pubblici e le organizzazioni sportive sottoposti alla loro giurisdizione e quelli sottoposti alla giurisdizione degli altri Stati Parte, per conseguire su scala internazionale lo scopo della presente Convenzione.

Art. 14 Sostegno alla missione dell'Agencia mondiale antidoping

Gli Stati Parte si impegnano a sostenere l'Agencia mondiale antidoping nella sua importante missione di lotta contro il doping sul piano internazionale.

Art. 15 Finanziamento paritario dell'Agencia mondiale antidoping

Gli Stati Parte avallano il principio secondo cui il finanziamento del bilancio annuale di base approvato dall'Agencia mondiale antidoping è assicurato per metà dai poteri pubblici e per metà dal Movimento olimpico.

Art. 16 Cooperazione internazionale in materia di lotta antidoping

Consapevoli che l'efficacia della lotta contro il doping nello sport dipende dalla possibilità di sottoporre gli sportivi a controlli imprevisi e di inviare i campioni ai laboratori in tempo utile per esservi analizzati, gli Stati Parte, per quanto necessario e conformemente alle rispettive legislazioni e procedure nazionali:

- (a) facilitano il compito dell'Agencia mondiale antidoping e delle organizzazioni antidoping che operano in conformità con il Codice, fatti salvi i regolamenti dei Paesi ospiti interessati, affinché queste possano effettuare controlli antidoping sui loro sportivi, in competizione o fuori competizione, sul loro territorio e fuori di esso;
- (b) facilitano la circolazione transfrontaliera in tempo utile delle squadre di controllo antidoping debitamente accreditate quando queste ultime effettuano controlli antidoping;
- (c) cooperano per accelerare il trasporto o la spedizione transfrontaliera in tempo utile dei campioni così da garantirne la sicurezza e l'integrità;
- (d) agevolano il coordinamento internazionale dei controlli antidoping eseguiti dalle diverse organizzazioni antidoping e a tal fine cooperano con l'Agencia mondiale antidoping;
- (e) agevolano la cooperazione tra i laboratori di controllo antidoping sottoposti alla loro giurisdizione e quelli sottoposti alla giurisdizione di altri Stati Parte. In particolare, gli Stati Parte che dispongono di laboratori antidoping accreditati devono incoraggiare questi ultimi ad aiutare nell'acquisizione dell'esperienza, delle competenze e delle tecniche necessarie per creare laboratori propri altri Stati Parte che lo desiderano;

- (f) incoraggiano e sostengono gli accordi in materia di controlli reciproci conclusi tra le organizzazioni antidoping interessate in conformità con il Codice;
- (g) riconoscono reciprocamente le procedure di controllo del doping e i metodi di gestione dei risultati impiegati, conformemente al Codice, da ogni organizzazione antidoping, comprese le sanzioni sportive che ne risultano.

Art. 17 Fondo di contributi volontari

1. È istituito un «Fondo per l'eliminazione del doping nello sport», in seguito detto «Fondo di contributi volontari». Si tratta di un fondo di deposito istituito conformemente al Regolamento finanziario dell'UNESCO. Tutti i contributi versati dagli Stati Parte e da altri soggetti sono a titolo volontario.

2. Le risorse del Fondo di contributi volontari sono costituite da:

- (a) i contributi degli Stati Parte;
- (b) i versamenti, le donazioni o i legati di:
 - (i) altri Stati,
 - (ii) organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, segnatamente il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, nonché altre organizzazioni internazionali,
 - (iii) organismi pubblici o privati, oppure di privati;
- (c) tutti gli interessi maturati sulle risorse del Fondo di contributi volontari;
- (d) il prodotto delle raccolte di fondi e i ricavi delle manifestazioni organizzate a favore del Fondo di contributi volontari;
- (e) tutte le altre risorse autorizzate dal regolamento del Fondo di contributi volontari emanato dalla Conferenza delle Parti.

3. I contributi versati dagli Stati Parte al Fondo di contributi volontari non sostituiscono le somme che essi si sono impegnati a versare come propria quota parte al bilancio annuale dell'Agenzia mondiale antidoping.

Art. 18 Utilizzazione e amministrazione del Fondo di contributi volontari

Le risorse del Fondo di contributi volontari sono stanziare dalla Conferenza delle Parti per il finanziamento di attività che ha approvato, segnatamente per aiutare gli Stati Parte a elaborare e attuare programmi antidoping secondo le disposizioni della presente Convenzione e tenuto conto degli obiettivi dell'Agenzia mondiale antidoping; tali risorse possono inoltre essere utilizzate per finanziare il funzionamento della Convenzione. I contributi al Fondo di contributi volontari non possono essere subordinati ad alcuna condizione politica, economica o di altra natura.

IV. Educazione e formazione

Art. 19 Principi generali in materia di educazione e formazione

1. Nei limiti dei loro mezzi, gli Stati Parte si adoperano per sostenere, concepire o attuare programmi di educazione e di formazione alla lotta antidoping. Questi programmi si prefiggono di fornire alla comunità sportiva in generale informazioni aggiornate ed esatte su:

- (a) gli effetti negativi del doping sui valori etici dello sport;
- (b) le conseguenze del doping sulla salute.

2. Oltre a quanto precede, i programmi di educazione e di formazione si prefiggono di fornire agli sportivi e al personale di supporto degli sportivi, in particolare nel corso della loro formazione iniziale, informazioni aggiornate ed esatte su:

- (a) le procedure di controllo antidoping;
- (b) i diritti e le responsabilità degli sportivi in materia di lotta contro il doping, comprese le informazioni sul Codice e le politiche delle organizzazioni sportive e antidoping competenti. Queste informazioni riguardano segnatamente le conseguenze di una violazione delle regole antidoping;
- (c) l'elenco delle sostanze e dei metodi vietati, nonché le autorizzazioni d'uso a fini terapeutici;
- (d) gli integratori alimentari.

Art. 20 Codici deontologici

Gli Stati Parte incoraggiano le associazioni e istituzioni professionali competenti a elaborare e applicare codici di condotta, di buone pratiche e deontologici adeguati e conformi al Codice in materia di lotta contro il doping nello sport.

Art. 21 Partecipazione degli sportivi e del personale di supporto degli sportivi

Gli Stati Parte favoriscono e, nella misura dei loro mezzi, sostengono la partecipazione attiva degli sportivi e del personale di supporto degli sportivi a tutti i settori della lotta antidoping condotta dalle organizzazioni sportive e da altre organizzazioni competenti e incoraggiano le organizzazioni sportive sottoposte alla loro giurisdizione a fare altrettanto.

Art. 22 Organizzazioni sportive ed educazione e formazione continua in materia di lotta contro il doping

Gli Stati Parte incoraggiano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping ad attuare programmi di educazione e formazione continua sui punti menzionati all'articolo 19 destinati a tutti gli sportivi e al personale di supporto degli sportivi.

Art. 23 Cooperazione in materia di educazione e formazione

Gli Stati Parte cooperano tra loro e con le organizzazioni competenti per scambiare, per quanto necessario, informazioni, competenze tecniche ed esperienze concernenti programmi antidoping efficaci.

V. Ricerca**Art. 24** Promozione della ricerca antidoping

Nei limiti dei loro mezzi gli Stati Parte, in collaborazione con le organizzazioni sportive e le altre organizzazioni competenti, si impegnano a incoraggiare e promuovere la ricerca antidoping concernente:

- (a) la prevenzione e i metodi per l'accertamento del doping, i suoi aspetti comportamentali e sociali e le sue conseguenze sulla salute;
- (b) i sistemi e i mezzi per elaborare programmi scientifici di allenamento fisico e psicologico che rispettino l'integrità della persona;
- (c) l'uso di tutte le sostanze e i metodi nuovi derivati dai progressi della scienza.

Art. 25 Natura della ricerca antidoping

Incoraggiando la ricerca antidoping di cui all'articolo 24, gli Stati Parte vigilano affinché questa sia condotta:

- (a) conformemente alle pratiche deontologiche riconosciute a livello internazionale;
- (b) evitando la somministrazione agli sportivi di sostanze e metodi vietati;
- (c) prendendo precauzione adeguate per far sì che i suoi risultati non possano essere utilizzati in maniera abusiva né servire per il doping.

Art. 26 Condivisione dei risultati della ricerca antidoping

Nel rispetto delle regole nazionali e internazionali applicabili, gli Stati Parte condividono, per quanto necessario, i risultati della ricerca antidoping con gli altri Stati Parte e l'Agenzia mondiale antidoping.

Art. 27 Ricerca in materia di scienze dello sport

Gli Stati Parte incoraggiano:

- (a) gli scienziati e il corpo medico a condurre ricerche in materia di scienze dello sport in conformità con i principi sanciti dal Codice;
- (b) le organizzazioni sportive e il personale di supporto degli sportivi sottoposti alla loro giurisdizione ad applicare i risultati della ricerca in materia di scienze dello sport che sono conformi ai principi sanciti dal Codice.

VI. Monitoraggio della Convenzione

Art. 28 Conferenza delle Parti

1. È istituita una Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti è l'organo supremo della presente Convenzione.
2. Di regola la Conferenza delle Parti si riunisce ogni due anni in sessione ordinaria. Può riunirsi in sessione straordinaria su propria decisione o su richiesta di almeno un terzo degli Stati Parte.
3. Ogni Stato Parte dispone di un voto in seno alla Conferenza delle Parti.
4. La Conferenza delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

Art. 29 Organizzazione consultiva e osservatori presso la Conferenza delle Parti

L'Agenzia mondiale antidoping è invitata alla Conferenza delle Parti in qualità di organizzazione consultiva. Sono invitati in qualità di osservatori il Comitato internazionale olimpico, il Comitato paralimpico internazionale, il Consiglio d'Europa e il Comitato intergovernativo per l'educazione fisica e lo sport (CIGEPS). La Conferenza delle Parti può decidere di invitare in qualità di osservatori altre organizzazioni competenti.

Art. 30 Funzioni della Conferenza delle Parti

1. Oltre a quelle previste da altre disposizioni della presente Convenzione, le funzioni della Conferenza delle Parti sono le seguenti :
 - (a) promuovere lo scopo della presente Convenzione;
 - (b) discutere sulle relazioni con l'Agenzia mondiale antidoping e studiare i meccanismi di finanziamento del bilancio annuale di base dell'Agenzia. Al dibattito possono essere invitati Stati non parte alla Convenzione;
 - (c) adottare un piano per l'impiego delle risorse del Fondo di contributi volontari secondo le disposizioni di cui all'articolo 18;
 - (d) esaminare i rapporti sottoposti dagli Stati Parte secondo l'articolo 31;
 - (e) esaminare costantemente i mezzi per garantire il rispetto della presente Convenzione, tenuto conto dell'evoluzione dei sistemi antidoping, conformemente all'articolo 31. Ogni meccanismo o misura di monitoraggio che vada oltre le disposizioni di cui all'articolo 31 è finanziata dal Fondo di contributi volontari istituito dall'articolo 17;
 - (f) esaminare per adozione i progetti di emendamenti alla presente Convenzione;
 - (g) esaminare, per approvazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 34 della Convenzione, le modifiche dell'Elenco dei divieti e dello Standard per l'autorizzazione d'uso a fini terapeutici adottate dall'Agenzia mondiale antidoping;

- (h) definire e attuare la cooperazione tra gli Stati Parte e l'Agencia mondiale antidoping nel quadro della presente Convenzione;
 - (i) invitare l'Agencia mondiale antidoping a sottoporre, per esame, un rapporto sull'applicazione del Codice in occasione di ciascuna delle sessioni della Conferenza medesima.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Conferenza delle Parti può cooperare con altri organismi intergovernativi.

Art. 31 Rapporti presentati dagli Stati Parte alla Conferenza delle Parti

Tramite il Segretariato gli Stati Parte comunicano ogni due anni alla Conferenza delle Parti, in una delle lingue ufficiali dell'UNESCO, tutte le informazioni pertinenti sulle misure che hanno preso per adeguarsi alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 32 Segretariato della Conferenza delle Parti

1. Il Segretariato della Conferenza delle Parti è assicurato dal Direttore generale dell'UNESCO.
2. Su richiesta della Conferenza delle Parti, il Direttore generale dell'UNESCO ricorre nella più ampia misura possibile ai servizi dell'Agencia mondiale antidoping rispettando le modalità fissate dalla Conferenza delle Parti.
3. Le spese per il funzionamento della Convenzione sono finanziate dal bilancio ordinario dell'UNESCO, nei limiti delle risorse disponibili e a un livello appropriato, dal Fondo di contributi volontari creato in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 17 o da un'adeguata combinazione di queste risorse da stabilire ogni due anni. Il finanziamento delle spese del Segretariato con il budget ordinario deve essere ridotto al minimo, visto che la Convenzione deve beneficiare anche di finanziamenti a titolo volontario.
4. Il Segretariato prepara la documentazione della Conferenza delle Parti nonché il progetto di ordine del giorno per le riunioni di quest'ultima e garantisce l'esecuzione delle sue decisioni.

Art. 33 Emendamenti

1. Ogni Stato Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione con comunicazione scritta al Direttore generale dell'UNESCO. Il Direttore generale trasmette tale comunicazione a tutti gli Stati Parte. Se, entro sei mesi dalla trasmissione della comunicazione, la metà almeno degli Stati Parte risponde favorevolmente alla proposta, il Direttore generale la presenta alla successiva sessione della Conferenza delle Parti.
2. La Conferenza delle Parti adotta gli emendamenti alla maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti.
3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti agli Stati Parte per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Per gli Stati Parte che li hanno ratificati, accettati, approvati o che vi hanno aderito, gli emendamenti alla presente Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo che i due terzi degli Stati Parte hanno depositato gli strumenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. In seguito, per ogni Stato Parte che ratifica, accetta, approva un emendamento o vi aderisce, l'emendamento entra in vigore tre mesi dopo che lo Stato Parte interessato deposita lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

5. Salvo che abbia manifestato una diversa intenzione, lo Stato che diviene Parte alla presente Convenzione dopo l'entrata in vigore di emendamenti secondo il paragrafo 4 del presente articolo è considerato:

- (a) Parte alla presente Convenzione così come emendata;
- (b) Parte alla presente Convenzione non emendata nei confronti degli Stati Parte non vincolati da tali emendamenti.

Art. 34 Procedura specifica di emendamento agli allegati alla Convenzione

1. Se modifica l'Elenco dei divieti o lo Standard per l'autorizzazione d'uso a fini terapeutici, l'Agenzia mondiale antidoping può comunicare questi cambiamenti per scritto al Direttore generale dell'UNESCO. Il Direttore generale notifica senza indugio tali cambiamenti, in quanto proposte di emendamento agli allegati alla presente Convenzione, a tutti gli Stati Parte. Gli emendamenti agli allegati sono approvati dalla Conferenza delle Parti in occasione di una delle sue sessioni o per consultazione scritta.

2. Gli Stati Parte dispongono di un termine di 45 giorni dalla notificazione del Direttore generale per rendere nota a quest'ultimo la loro opposizione all'emendamento proposto, sia per scritto in caso di consultazione scritta sia in occasione di una sessione della Conferenza delle Parti. L'emendamento proposto è considerato approvato dalla Conferenza delle Parti, salvo che due terzi almeno degli Stati Parte manifestino la loro opposizione.

3. Il Direttore generale notifica agli Stati Parte gli emendamenti approvati dalla Conferenza delle Parti. Questi emendamenti entrano in vigore 45 giorni dopo tale notificazione, eccetto per gli Stati Parte che hanno previamente notificato al Direttore generale che non vi consentono.

4. Uno Stato Parte che ha notificato al Direttore generale di non consentire a un emendamento approvato secondo le disposizioni dei paragrafi precedenti rimane vincolato dagli allegati non emendati.

VII. Disposizioni finali

Art. 35 Sistemi costituzionali federali o non unitari

Le seguenti disposizioni si applicano agli Stati Parte con un sistema costituzionale federale o non unitario:

- (a) per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono gli stessi di quelli degli Stati Parte che non sono Stati federali;
- (b) per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione la cui applicazione è di competenza di ciascuno degli Stati, contee, province o cantoni costituenti, che non sono tenuti ad adottare misure legislative in virtù del sistema costituzionale della federazione, il governo federale rende note tali disposizioni, con preavviso favorevole e per adozione, alle autorità competenti degli Stati, contee, province o cantoni costituenti.

Art. 36 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati membri dell'UNESCO conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore generale dell'UNESCO.

Art. 37 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ogni Stato che dichiara in seguito di accettare di esserne vincolato, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Art. 38 Estensione territoriale della Convenzione

1. Nel momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato può indicare il territorio o i territori di cui cura le relazioni internazionali e in cui si applica la presente Convenzione.
2. Con dichiarazione all'UNESCO, ogni Stato Parte può in seguito estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio indicato in tale dichiarazione. Per quanto concerne tale territorio, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data di ricezione di tale dichiarazione da parte del depositario.

3. Ogni dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti può, per quanto concerne i territori che vi sono indicati, essere ritirata mediante notificazione all'UNESCO. Il ritiro prende effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data di ricezione di tale notificazione da parte del depositario.

Art. 39 Denuncia

Ciascuno Stato Parte può denunciare la presente Convenzione. La denuncia è notificata depositando uno strumento scritto presso il Direttore generale dell'UNESCO. Essa prende effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari dello Stato Parte interessato fino alla data in cui il ritiro prende effetto.

Art. 40 Depositario

Il Direttore generale dell'UNESCO è il depositario della presente Convenzione e dei relativi emendamenti. Nella sua qualità di depositario, informa gli Stati Parte alla presente Convenzione nonché tutti gli altri Stati membri dell'Organizzazione su:

- (a) il deposito di qualsivoglia strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- (b) la data di entrata in vigore della presente Convenzione in virtù dell'articolo 37;
- (c) qualsivoglia rapporto presentato in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 31;
- (d) qualsivoglia emendamento alla Convenzione o agli allegati adottato in virtù degli articoli 33 e 34 e sulla data di entrata in vigore di tale emendamento;
- (e) qualsivoglia dichiarazione o notificazione effettuata in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 38;
- (f) qualsivoglia notificazione effettuata in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 39 e sulla data in cui la denuncia prende effetto;
- (g) qualsivoglia altro atto, notificazione o comunicazione concernente la presente Convenzione.

Art. 41 Registrazione

Conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite³, la presente Convenzione è registrata presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell'UNESCO.

³ RS 0.120

Art. 42 Testi facenti fede

1. La presente Convenzione, compresi gli allegati, è redatta in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo, i sei testi facenti parimenti fede.
2. Le appendici alla presente Convenzione sono redatte in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo.

Art. 43 Riserve

Non sono ammesse riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

(Seguono le firme)

*Allegato I⁴***Elenco dei divieti del Codice mondiale antidoping⁵**

⁴ Nuovo testo giusta la mod., in vigore il 1° gen. 2025 (RU **2024** 657).

⁵ La versione attuale dell'elenco dei divieti del Codice mondiale antidoping può essere consultata gratuitamente, in francese e in tedesco, sul sito dell'Antidoping svizzero, www.sportintegrity.ch/fr/antidopage/droit/liste-des-interdictions, autorità competente per le misure antidoping conformemente all'art. 19 della L del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport (RS **415.0**).

*Allegato II*⁶

Standard e procedura per la concessione di autorizzazioni d'uso a fini terapeutici (AUT)⁷

⁶ Nuovo testo giusta la mod. approvata dal Comitato esecutivo dell'Agencia mondiale antidoping il 23 set. 2022, in vigore il 1° gen. 2023 (RU **2024** 231).

⁷ Conformemente all'art. 19 della L del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport (RS **415.0**), la versione attuale dello standard può essere consultata gratuitamente nelle tre lingue ufficiali presso l'organo competente per le misure antidoping (Swiss Sport Integrity) all'indirizzo: www.sportintegrity.ch/sites/default/files/2023_istue_it.pdf

Campo d'applicazione il 15 febbraio 2023⁸

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)	Entrata in vigore
Albania	31 dicembre 2006 A	1° febbraio 2007
Algeria	29 dicembre 2006	1° febbraio 2007
Andorra	27 gennaio 2009 A	1° marzo 2009
Angola	29 giugno 2009 A	1° agosto 2009
Antigua e Barbuda	15 luglio 2010 A	1° settembre 2010
Arabia Saudita	22 maggio 2008 A	1° luglio 2008
Argentina*	29 dicembre 2006	1° febbraio 2007
Armenia	17 febbraio 2010	1° aprile 2010
Australia	17 gennaio 2006	1° febbraio 2007
Austria	19 luglio 2007	1° settembre 2007
Azerbaijan	23 luglio 2007 A	1° settembre 2007
Bahamas	12 ottobre 2006	1° febbraio 2007
Bahrein	15 dicembre 2008	1° febbraio 2009
Bangladesh	22 ottobre 2007	1° dicembre 2007
Barbados	21 dicembre 2006	1° febbraio 2007
Belarus	18 febbraio 2009 A	1° aprile 2009
Belgio	19 giugno 2008	1° agosto 2008
Belize	16 dicembre 2011	1° febbraio 2012
Benin	4 agosto 2011	1° ottobre 2011
Bhutan	14 novembre 2011	1° gennaio 2012
Bolivia	15 novembre 2006	1° febbraio 2007
Bosnia e Erzegovina	22 aprile 2009	1° giugno 2009
Botswana	6 agosto 2009 A	1° ottobre 2009
Brasile	18 dicembre 2007	1° febbraio 2008
Brunei	31 marzo 2008	1° maggio 2008
Bulgaria	12 gennaio 2007	1° marzo 2007
Burkina Faso	12 novembre 2008	1° gennaio 2009
Burundi	5 settembre 2007	1° novembre 2007
Cambogia	9 aprile 2008 A	1° giugno 2008
Camerun	15 ottobre 2007 A	1° dicembre 2007
Canada	29 novembre 2005	1° febbraio 2007
Capo Verde	5 giugno 2008	1° agosto 2008
Ceca, Repubblica	30 aprile 2007	1° giugno 2007
Centrafricana, Repubblica	8 giugno 2016	1° agosto 2016
Ciad	10 ottobre 2008	1° dicembre 2008
Cile	11 febbraio 2011	1° aprile 2011
Cina	9 ottobre 2006 A	1° febbraio 2007

⁸ RU 2009 521; 2010 245, 3167; 2011 3777; 2012 2377; 2013 3019; 2014 1199; 2016 1421; 2018 2531; 2023 74. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Cipro	8 settembre	2009	1° novembre	2009
Colombia	31 agosto	2009	1° ottobre	2009
Comore	4 giugno	2010	1° agosto	2010
Congo (Brazzaville)	23 settembre	2013	1° novembre	2013
Congo (Kinshasa)	28 settembre	2010	1° novembre	2010
Corea (Nord)	19 ottobre	2010 A	1° dicembre	2010
Corea (Sud)	5 febbraio	2007	1° aprile	2007
Costa Rica	27 febbraio	2012	1° aprile	2012
Côte d'Ivoire	29 luglio	2008	1° settembre	2008
Croazia	3 ottobre	2007	1° dicembre	2007
Cuba	28 luglio	2008 A	1° settembre	2008
Danimarca ^a	15 dicembre	2005	1° febbraio	2007
Dominica	28 novembre	2011 A	1° gennaio	2012
Dominicana, Repubblica	6 settembre	2012 A	1° novembre	2012
Ecuador	22 marzo	2007 A	1° maggio	2007
Egitto	23 maggio	2007	1° luglio	2007
El Salvador	5 settembre	2008 A	1° novembre	2008
Emirati Arabi Uniti	4 agosto	2009 A	1° ottobre	2009
Eritrea	19 agosto	2008	1° ottobre	2008
Estonia	17 agosto	2007	1° ottobre	2007
Eswatini	13 dicembre	2010	1° febbraio	2011
Etiopia	30 luglio	2008	1° settembre	2008
Figi	17 novembre	2010	1° gennaio	2011
Filippine	17 marzo	2010	1° maggio	2010
Finlandia	22 dicembre	2006	1° febbraio	2007
Francia	5 febbraio	2007	1° aprile	2007
Gabon	27 novembre	2007	1° gennaio	2008
Gambia	3 maggio	2011	1° luglio	2011
Georgia	7 dicembre	2009 A	1° febbraio	2010
Germania	31 maggio	2007	1° luglio	2007
Ghana	31 dicembre	2006	1° febbraio	2007
Giamaica	2 agosto	2006	1° febbraio	2007
Giappone	26 dicembre	2006	1° febbraio	2007
Gibuti	29 luglio	2015	1° settembre	2015
Giordania	20 gennaio	2009	1° marzo	2009
Grecia	31 dicembre	2006	1° febbraio	2007
Grenada	12 gennaio	2009 A	1° marzo	2009
Guatemala	17 marzo	2008	1° maggio	2008
Guinea	6 luglio	2009	1° settembre	2009
Guinea Equatoriale	10 marzo	2010	1° maggio	2010
Guyana	6 maggio	2010 A	1° luglio	2010
Haiti	17 settembre	2009	1° novembre	2009
Honduras	26 maggio	2015 A	1° luglio	2015
India	7 novembre	2007	1° gennaio	2008

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Indonesia	30 gennaio	2008	1° marzo	2008
Iran	23 marzo	2010 A	1° maggio	2010
Iraq	22 gennaio	2013	1° marzo	2013
Irlanda	18 luglio	2008	1° settembre	2008
Islanda	10 febbraio	2006 A	1° febbraio	2007
Israele	26 gennaio	2012 A	1° marzo	2012
Italia	27 febbraio	2008	1° aprile	2008
Kazakistan	8 febbraio	2010	1° aprile	2010
Kenya	25 agosto	2009	1° ottobre	2009
Kirghizistan	4 marzo	2011 A	1° maggio	2011
Kiribati	15 maggio	2015 A	1° luglio	2015
Kuwait	13 agosto	2007 A	1° settembre	2007
Laos	23 gennaio	2017 A	1° marzo	2017
Lesotho	31 luglio	2012 A	1° settembre	2012
Lettonia	10 aprile	2006 A	1° febbraio	2007
Libano	10 novembre	2020 A	1° gennaio	2021
Liberia	6 ottobre	2011	1° dicembre	2011
Libia	30 maggio	2007	1° luglio	2007
Lituania	2 agosto	2006	1° febbraio	2007
Lussemburgo	11 dicembre	2006	1° febbraio	2007
Macedonia del Nord	9 ottobre	2008	1° dicembre	2008
Madagascar	31 ottobre	2014	1° dicembre	2014
Malawi	19 marzo	2009	1° maggio	2009
Malaysia	20 dicembre	2006	1° febbraio	2007
Maldive	14 ottobre	2010	1° dicembre	2010
Mali	30 maggio	2007	1° luglio	2007
Malta	6 dicembre	2011	1° febbraio	2012
Marocco	15 aprile	2009	1° giugno	2009
Marshall, Isole	3 giugno	2010	1° agosto	2010
Mauritania	15 novembre	2019	1° gennaio	2020
Maurizio	6 luglio	2006	1° febbraio	2007
Messico	11 aprile	2007	1° giugno	2007
Moldova	19 febbraio	2008	1° aprile	2008
Monaco	30 gennaio	2006	1° febbraio	2007
Mongolia	15 ottobre	2007 A	1° dicembre	2007
Montenegro	22 giugno	2009 A	1° agosto	2009
Mozambico	23 ottobre	2006	1° febbraio	2007
Myanmar	31 marzo	2010	1° maggio	2010
Namibia	29 novembre	2006	1° febbraio	2007
Nauru	4 maggio	2006	1° febbraio	2007
Nepal	15 giugno	2010	1° agosto	2010
Nicaragua	15 gennaio	2010 A	1° marzo	2010
Niger	26 ottobre	2006	1° febbraio	2007
Nigeria	24 febbraio	2006	1° febbraio	2007
Norvegia	13 gennaio	2006	1° febbraio	2007

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Nuova Zelanda ^b	23 dicembre	2005	1° febbraio	2007
Isole Cook	15 febbraio	2006 A	1° febbraio	2007
Oman	9 luglio	2007	1° settembre	2007
Paesi Bassi	1° gennaio	1000	1° gennaio	1000
Aruba	17 novembre	2006	1° febbraio	2007
Curaçao	12 maggio	2009	12 maggio	2009
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	12 maggio	2009	12 maggio	2009
Sint Maarten	12 maggio	2009	12 maggio	2009
Pakistan	4 febbraio	2008	1° aprile	2008
Palau	23 settembre	2008 A	1° novembre	2008
Palestina	5 giugno	2015 A	1° agosto	2015
Panama	27 novembre	2007	1° gennaio	2008
Papua Nuova Guinea	6 settembre	2010	1° novembre	2010
Paraguay	13 ottobre	2008	1° dicembre	2008
Perù	16 ottobre	2006	1° febbraio	2007
Polonia	17 gennaio	2007 A	1° marzo	2007
Portogallo	30 aprile	2007	1° giugno	2007
Qatar	24 agosto	2007	1° ottobre	2007
Regno Unito	25 aprile	2006	1° febbraio	2007
Bermuda	25 aprile	2006	1° febbraio	2007
Guernese	25 aprile	2006	1° febbraio	2007
Isola di Man	25 aprile	2006	1° febbraio	2007
Isole Caimane	25 aprile	2006	1° febbraio	2007
Isole Falkland	25 aprile	2006	1° febbraio	2007
Jersey	25 aprile	2006	1° febbraio	2007
Vergini Britanniche, Isole	31 maggio	2011	1° luglio	2012
Romania	23 ottobre	2006	1° febbraio	2007
Ruanda	12 aprile	2010	1° giugno	2010
Russia	29 dicembre	2006	1° febbraio	2007
Saint Kitts e Nevis	14 aprile	2008	1° giugno	2008
Saint Lucia	7 dicembre	2007	1° febbraio	2008
Saint Vincent e Grenadine	25 agosto	2009 A	1° ottobre	2009
Salomone, Isole	22 giugno	2015	1° agosto	2015
Samoa	8 agosto	2007	1° ottobre	2007
San Marino	22 febbraio	2010 A	1° aprile	2010
São Tomé e Príncipe	16 ottobre	2020	1° dicembre	2020
Seicelle	5 luglio	2006	1° febbraio	2007
Senegal	29 aprile	2008	1° giugno	2008
Serbia	19 giugno	2009	1° agosto	2009
Sierra Leone	6 giugno	2016	1° agosto	2016
Singapore	5 novembre	2007 A	1° gennaio	2008
Siria	13 maggio	2013	1° luglio	2013
Slovacchia	26 gennaio	2007	1° marzo	2007
Slovenia	18 settembre	2008 A	1° novembre	2008

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Somalia	14 ottobre	2009	1° dicembre	2009
Spagna	25 ottobre	2006	1° febbraio	2007
Sri Lanka	9 marzo	2011 A	1° maggio	2011
Stati Uniti*	25 agosto	2008	1° ottobre	2008
Sudafrica	30 novembre	2006	1° febbraio	2007
Sudan	27 settembre	2011	1° novembre	2011
Suriname	20 luglio	2009 A	1° settembre	2009
Svezia	9 novembre	2005	1° febbraio	2007
Svizzera	23 ottobre	2008 A	1° dicembre	2008
Tagikistan	30 marzo	2012	1° maggio	2012
Tanzania	29 agosto	2017	1° ottobre	2017
Thailandia	15 gennaio	2007	1° marzo	2007
Timor-Leste	11 marzo	2019 A	1° maggio	2019
Togo	3 dicembre	2009	1° febbraio	2010
Tonga	14 giugno	2010	1° agosto	2010
Trinidad e Tobago	9 marzo	2007 A	1° maggio	2007
Tunisia	26 dicembre	2006	1° febbraio	2007
Turchia	9 giugno	2009	1° agosto	2009
Turkmenistan	3 novembre	2010	1° gennaio	2011
Tuvalu	6 settembre	2013	1° novembre	2013
Ucraina	8 novembre	2006	1° febbraio	2007
Uganda	27 ottobre	2008 A	1° dicembre	2008
Ungheria	29 agosto	2007	1° ottobre	2007
Uruguay	28 aprile	2008	1° giugno	2008
Uzbekistan	29 aprile	2011	1° giugno	2011
Vanuatu	26 gennaio	2011	1° marzo	2011
Venezuela	13 agosto	2009	1° ottobre	2009
Vietnam	2 ottobre	2009 A	1° dicembre	2009
Yemen	23 marzo	2017	1° maggio	2017
Zambia	2 dicembre	2008 A	1° febbraio	2009
Zimbabwe	13 dicembre	2011	1° febbraio	2012

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO): www.unesco.org/ Français > Ressources > Documents et publications oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a La Conv. non si applica alla Groenlandia e alle Isole Faerøer.

^b La Conv. non si applica a Tokelau